



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

VI SETTORE LL.PP.

OGGETTO: ACCORDO QUADRO, SECONDO I DETTAMI DEL COMMA 4 DELL'ART.59 DEL D.LGS.N.163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI INERENTI LE OPERE DI EDILIZIA.

TRIENNIO 2015-2017

OPERE DI EDILIZIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1°-2° SERVIZIO - SETTORE LL.PP.

(_____)

visto: **IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.**

(dott. ing. Biagio MAIULLARI)

Altamura, _____

INDICE

premessa	1
articolo 1 OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	1
articolo 2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.....	5
articolo 3 LAVORI A MISURA E AMMONTARE DELL'APPALTO.....	6
articolo 4 CATEGORIA DEI LAVORI	7
articolo 5 DURATA DELL'APPALTO	7
articolo 6 STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE.....	7
articolo 7 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI, DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	8
articolo 8 CAUZIONE DEFINITIVA.....	8
articolo 9 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIRITTO DI RECESSO	9
articolo 10 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	10
articolo 11 POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'AFFIDATARIO.....	10
articolo 12 ORDINI DI SERVIZIO ALL'IMPRESA.....	11
articolo 13 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	11
articolo 14 TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI	12
articolo 15 CONDOTTA DEI LAVORI	13
articolo 16 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE, CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO .	15
articolo 17 IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE	15
articolo 18 SUBAPPALTI O COTTIMI	18
articolo 19 DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI	18
articolo 20 OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA, TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI	18
articolo 21 OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA	20
articolo 22 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA.....	21
articolo 23 RISPETTO AMBIENTALE.....	22
articolo 24 PREZZI CONTRATTUALI - LAVORI IMPREVISTI E NUOVI PREZZI - MATERIALI IN GENERE	23
articolo 25 AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CONTRATTUALI	23
articolo 26 NORMATIVA ANTIMAFIA	24
articolo 27 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI	24
articolo 28 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	24
articolo 29 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	24
articolo 30 AUTOTUTELA	25
articolo 31 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA.....	25

premessa

Il Comune di Altamura, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, intende stipulare con 1 (uno) Operatore Economico, un Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori per le opere di edilizia (murarie, falegname, fabbro e pittore) che si renderanno necessari nell'arco di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa alle singole comunicazioni di esecuzione delle lavorazioni che saranno emessi dalla Direzione Lavori per l'affidamento di uno o più interventi di manutenzione.

articolo 1 **OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo Quadro in questione di cui al combinato disposto dell'art.3, comma 13, e dell'art.59 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni, è disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente capitolato, negli elaborati tecnici approvati dal Comune, fatto salvo il rispetto dell'ulteriore vigente normativa in materia all'uopo applicabile.

I lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto, come indicati nei successivi articoli, per interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilità degli immobili di competenza dell'Ente.

L'Accordo Quadro, prevede l'esecuzione esclusivamente di categorie di lavoro di manutenzione, connotati da serialità e caratteristiche standardizzate.

Gli elementi tecnico-prestazionali delle lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono precisati nel presente capitolato e nel Listino Prezzi Regione Puglia anno 2012 nonché Listino Prezzi ARIAP 2° Semestre 2013.

Gli interventi, nell'ambito della categoria dei lavori di manutenzione, saranno determinati, in numero e specie, nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche del Comune e si esplicheranno anche in condizioni di somma urgenza. Detti lavori saranno contabilizzati di norma a misura sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura e dettagliatamente predisposti dalla stessa con riferimento alla natura ed alle caratteristiche delle opere eseguite.

Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari inerente la manutenzione, ovvero a categorie di lavoro analoghe, che richiederanno l'opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.

Gli interventi devono essere eseguiti dall'Impresa Appaltatrice a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'Impresa Appaltatrice nell'ambito delle quali, per l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la **manutenzione** degli edifici e dei beni immobili di proprietà o in disponibilità della Stazione Appaltante medesima, saranno eseguiti dietro emissione di appositi Ordini di Lavoro scritti o verbali.

Gli edifici attualmente di proprietà o condotti in locazione dal Comune di Altamura sono di seguito elencati:

a) scuole materne

- Aldo Moro (via ofanto);
- Calvat (via nola)
- Collodi (via treviso)
- Don Milani (via golgota - sede centrale)
- Don Milani (via pordenone - succursale)
- Don Milani (via delle cappelle - succursale)
- G.B. Castelli (via g.b. castelli - ex OMNI)
- IV Novembre (viale martiri - sede centrale)
- IV Novembre (via s. ronchetti - succursale simone viti maino)
- Livrieri (viale traiano - succursale san g. bosco)
- Madre Teresa di Calcutta (via minniti - piano rialzato e seminterrato)
- Rodari (via lago passarello)
- Roncalli (via piccinni)
- San G. Bosco (piazza de napoli)
- Tagliaferri (via minniti)
- Vicenti (via pompeii)
- Asilo Nido Via del Papavero

b) scuole elementari

- Aldo Moro (via ofanto)
- Don Milani (via golgota - sede centrale)
- Garibaldi (via de sanctis)
- IV Novembre (viale martiri - sede centrale)
- IV Novembre (via s. ronchetti - succursale simone viti maino)
- Madre Teresa di Calcutta (via minniti)
- Roncalli (via piccinni)
- San Francesco (via pompeii)
- San G. Bosco (piazza de napoli)

c) scuole medie

- F.S. Mercadante (piazza zanardelli - sede centrale)
- F.S. Mercadante (via matera - succursale EX-GIL)
- O. Serena (via g.b. castelli)
- E. Pacelli (via mastrangelo)
- Padre Pio (via reno)
- T. Fiore (viale traiano)

d) impianti sportivi

- Campetto rionale via lago passarello
- Campetto rionale via treviso
- Campo sportivo "cagnazzi"
- Campo sportivo "d'angelo"
- Centro polifunzionale sportivo via piccinni
- Palazzetto dello sport via manzoni
- Palestra viale martiri

e) uffici giudiziari

- Pretura Via Gravina

f) mattatoio

- Mattatoio Comunale Via Santeramo - strada vicinale Jazzo del Forno

g) immobili

- Anagrafe (via Madonna della Croce - sede distaccata comune)
- Archivio storico (via del mandorlo)
- Centro provinciale istruzione adulti (CPIA)
- Centro polivalente simone viti maino
- Infopoint (via treviso)
- Immobile via fiume (ex AQP)
- Immobile via leopardi
- Immobile regina margherita (ex monastero)
- Immobile s. croce
- Immobile via port'alba (ex mattatoio)
- Immobile via ricovero (ex ricovero di mendicITÀ)
- Masseria jesce
- Museo etnografico
- Palazzo di città (piazza municipio)
- Palazzo Baldassarre;
- Urbanistica (piazza repubblica)

h) mercati

- Mercato ittico via castello

i) polizia locale

- Comando polizia locale via del mandorlo ang. via del fragno

j) ville, giardini, fontane e bagni

- Bagni chimici via agrigento
- Bagni pubblici boschetto via manzoni
- Bagni pubblici piazza santa teresa
- Bagni pubblici via castello
- Bagni pubblici via matera
- Bagni pubblici via parisi
- Bagni pubblici villa comunale via dei mille
- Edifici e giardino via mura megalitiche tra via cassano e via bari
- Fontana monumentale piazza zanardelli
- Fontane pubbliche approvvigionamento acqua potabile varie vie centro abitato
- Monumento ai caduti piazza zanardelli
- Monumento via ottavio serena
- Piazza duomo
- Piazza zanardelli
- Villa piazza f.s. mercadante
- Villa piazza santa teresa
- Villa via bari
- Villetta piazza don tonino bello
- Villetta via delle cappelle
- Villetta via lago passarello
- Villetta via lucera
- Villetta via mosca
- Villetta via san pasquale

k) cimitero

- Sala mortuaria ed autopsia
- Chiesa
- Monumento
- Area a giardino
- Bagni

l) immobili comunali

- Altri immobili di proprietà comunale e/o condotti in locazione non specificatamente elencati, nonché immobili rivenienti dallo Stato, Regione, Enti vari e comunque, in uso e di competenza comunale.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio del Comune di Altamura, a qualsiasi titolo, successivamente alla stipula del contratto di appalto, senza che l'Impresa Appaltatrice possa avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa Appaltatrice dovrà, inoltre, utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

articolo 2 **DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE**

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto del presente Accordo Quadro, fatte salve più precise indicazioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori in sede di consegna del cantiere e delle singole disposizioni di servizio, possono essere sinteticamente così riassunti,

Lavori di edilizia, comprensivi degli interventi di riparazione e/o di ripristino funzionale di:

- Scavi, rilevati, rinterri, aggettamenti, trasporti, smaltimento, recupero di materiali non pericolosi e bonifica di materiali pericolosi, noleggio containers di accumulo
- Demolizioni e rimozioni
- Conglomerati cementizi, ferri di armatura, casseforme
- Prefabbricati in calcestruzzo
- Murature, tramezzature
- Solai, coperture, soffitti
- Vespai, riempimenti, massetti
- Opere da lattoniere
- Opere in ferro
- Impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti, lastricati solari, copertine di coronamento
- Pavimentazioni, marmi, granito, porfido, cotto gres, ceramica, klinker
- Battiscopa ed accessori
- Pavimentazioni diverse
- Rivestimenti
- Intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature, verniciature
- Infissi ed accessori
- Opere da vetraio
- Giunti e coprigiunti
- Condotti, canne fumarie, comignoli

SETTORE LAVORI PUBBLICI

I-II servizio manutenzione edilizia pubblica e scolastica

- Opere da marmista
- Interventi di ripristino del C.A.
- Porte e vetrate resistenti al fuoco

Per ulteriori lavorazioni che si riterranno necessarie ed opportune, non previste nelle sopra richiamate voci di lavorazioni, si farà riferimento a quanto previsto al successivo art.3.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Impresa Appaltatrice possa trarne motivo alcuno per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La Stazione Appaltante, in particolare, ha facoltà di estendere o ridurre, ai sensi dell'art.11 del R.D.n.2440 del 18.11.1923, l'importo contrattuale nei limiti di un quinto dell'importo di affidamento dei lavori e, l'Impresa Appaltatrice aggiudicataria non potrà vantare ad alcun titolo indennizzi di sorta.

articolo 3 LAVORI A MISURA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Le opere consistenti nei lavori di manutenzione ordinaria saranno valutate a misura, con riferimento dapprima ai prezzi del **Listino Prezzi Regione Puglia anno 2012 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 18.07.2012, n.105** e poi ai prezzi di **Listino Prezzi ARIAP 2° Semestre 2013**, sul quale sarà applicato il ribasso contrattuale. Nella eventualità che talune voci di fornitura/lavorazione non siano presenti né all'interno del Bollettino Regionale né nel Listino ARIAP, saranno contabilizzati considerando i relativi prezzi di listino del libero mercato (con riferimento ai listini dell'anno in cui sono eseguite le lavorazioni), ritenendo gli stessi comprensivi di manodopera ed oggetto di ribasso contrattuale.

L'importo totale dei lavori previsto per l'intero periodo del presente Accordo Quadro ammonta ad **€ 446 562,18 (euro quattrocentoquarantaseimilacinquecentosessantadue/18)** di cui **€ 433 165,32 (euro quattrocentotrentatremilacentosessantacinque/32)** per lavorazioni soggette a ribasso contrattuale ed **€ 13 396,86 (euro tredicimilatrecentonovantasei/86)** per oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso. Inoltre, l'importo annuale dei lavori non potrà in ogni caso eccedere l'importo di **€ 148 854,06 (euro centoquarantottomilaottocentocinquantaquattro/06)** per ogni anno contrattuale, così come di seguito distinto e precisato:

ANNO 2015 per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 **€ 144 388,44** per lavorazioni non soggette a ribasso d'asta oltre **€ 4 465,62** per oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso;

ANNO 2016 per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 **€ 144 388,44** per lavorazioni non soggette a ribasso d'asta oltre **€ 4 465,62** per oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso;

ANNO 2017 per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 € **144 388,44** per lavorazioni non soggette a ribasso d'asta oltre € **4 465,62** per oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso.

articolo 4 **CATEGORIA DEI LAVORI**

I lavori rientrano nell'ambito della categoria **OG1** (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI) e **OG2** (RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI) di cui all'allegato "A" del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207.

A tal uopo si precisa che, in sede di rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori, l'importo dei lavori effettivamente contabilizzato sarà distintamente individuato per le categorie di lavori OG1 e OG2 rispettivamente in funzione delle opere eseguite sugli immobili non vincolati ed in funzione delle opere eseguite sugli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

articolo 5 **DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto, salvo consegna dei lavori posteriore alla data del 01 gennaio 2015, avrà durata contrattuale di anni tre e terminerà perentoriamente entro il 31 dicembre 2017, senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna.

L'Amministrazione inoltre, qualora sia esaurito l'importo contrattuale prima della decorrenza della durata dell'appalto ovvero antecedentemente il 31 dicembre 2017, si riserva la facoltà di dichiarare cessato il rapporto contrattuale senza che l'Impresa Appaltatrice possa in alcun modo avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera somma contrattuale, l'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di lasciare gli immobili ed i relativi impianti in perfetta efficienza e, comunque, in caso di lavori in corso, ha l'obbligo di ultimarli in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dalle disposizioni impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori.

articolo 6 **STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE**

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- a. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b. l'offerta dell'Impresa Appaltatrice;
- c. il Listino Prezzi Regione Puglia anno 2012 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 18.07.2012, n.105;
- d. il Listino Prezzi ARIAP 2° Semestre 2013;

SETTORE LAVORI PUBBLICI

I-II servizio manutenzione edilizia pubblica e scolastica

- e. gli atti previsti dall'art.3, comma 1, lettera b), del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 145.

Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della stipula dell'Accordo Quadro, la seguente documentazione:

- il Piano di Operativo Sicurezza di cui all'articolo 131, lettera c) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, vidimato e siglato in ogni pagina in segno di espressa accettazione del suo contenuto;
- elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
- dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;
- quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto;

L'Impresa Appaltatrice è tenuta, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro un congruo termine qualsiasi documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro .

articolo 7 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto, oltre che al presente Capitolato Speciale d'Appalto, è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite:

- nel Regolamento recante il **Capitolato Generale d'Appalto** dei Lavori Pubblici approvato giusta Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145;
- nel **Codice dei Contratti Pubblici** relativi a Lavori, Servizi e Forniture approvato giusta Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- nel **Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici** relativi a Lavori, Servizi e Forniture approvato giusta Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207;
- nei Capitolati Speciali relativi a particolari categorie di lavoro;
- in tutto ciò che non sia netta opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

articolo 8 CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art.123 e seguenti del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sarà stabilita nella misura prevista dall'art.113, comma 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40, comma 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dall'articolo 75 e dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.

articolo 9 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIRITTO DI RECESSO

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 135 e 136 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto *ipso iure*, previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa Appaltatrice, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a. per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- b. quando venga accertato dalla Direzione Lavori il mancato rispetto da parte dell'Impresa Appaltatrice delle norme sul subappalto;
- c. quando venga accertato dalla Direzione Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integra-

- zioni ovvero dell'articolo 131 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e delle prescrizioni ed indicazioni degli stessi piani di sicurezza;
- d. quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa Appaltatrice o ne sia stato dichiarato, con sentenza, il fallimento;
 - e. per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
 - f. per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Impresa Appaltatrice;
 - g. per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
 - h. per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
 - i. per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - j. per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - k. qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'Impresa Appaltatrice cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo.

La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dall'Accordo Quadro in qualunque momento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 134 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa Appaltatrice dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati con la "comunicazione di esecuzione delle lavorazioni" in essere alla data in cui è dichiarata.

articolo 10 **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e l'Impresa Appaltatrice, sia durante il corso dei lavori sia dopo l'attestazione della regolare esecuzione degli stessi, a meno di una definizione per via amministrativa, ai sensi dell'art.240 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, qualunque sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giudiziaria: a tal uopo si precisa che, in via esclusiva, è competente il **Foro di Bari**.

articolo 11 **POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

Ai sensi dell'articolo 129 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, l'Impresa Appaltatrice è obbligata, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa

che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari ad **€ 500 000,00 (euro cinquecentomila/00)**, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di **€ 1 000 000,00 (euro unmilione/00)**.

La polizza assicurativa deve specificatamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa Appaltatrice aggiudicataria dell'appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

articolo 12 **ORDINI DI SERVIZIO ALL'IMPRESA**

In considerazione delle attività della Stazione Appaltante i lavori dovranno essere impartiti dalla Direzione dei Lavori con emissione di appositi Ordini di Servizio secondo le modalità espresse dal parere dell'AVCP (oggi ANAC) n. AG8/2011 del 22 giugno 2011.

Tale modalità di disposizione dei lavori è ammissibile in quanto, così come ribadito dal parere dell'AVCP rif.n.AG8/2011 del 22 giugno 2011, il presente accordo quadro è definito di tipo bilaterale (*bilateral framework agreement*) ovvero da sottoscrivere tra una sola stazione appaltante, coincidente con la centrale di committenza, ed un unico operatore economico. A tal uopo, infatti, si precisa che dalla disciplina dell'accordo quadro con un solo operatore risaltano più analogie che differenze con le previgenti norme del contratto aperto di manutenzione. In particolare, la differenza rilevante consiste nel fatto che l'accordo quadro apre ad una serie di contratti autonomi, mentre il contratto aperto prevede, a valle, il susseguirsi di meri comportamenti esecutivi; ciò, tuttavia, considerata l'autonomia negoziale della stazione appaltante si stabilisce nel presente Accordo Quadro che i lavori dovranno essere impartiti dal Direttore dei Lavori con appositi Ordini di Servizio che descriveranno in particolare il termine finale delle prestazioni a farsi nonché la descrizione degli stessi, **senza predeterminazione del numero dei singoli interventi manutentivi**.

articolo 13 **MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

In considerazione delle attività della Stazione Appaltante i lavori dovranno essere impartiti dalla Direzione dei Lavori con emissione di appositi Ordini di Servizio secondo le modalità espresse dal parere dell'AVCP (oggi ANAC) n. AG8/2011 del 22 giugno 2011.

Gli stessi saranno eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi. L'Impresa Appaltatrice dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

L'Impresa Appaltatrice, inoltre, ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, anche in caso ciò non risulti conveniente per l'Impresa Appaltatrice stessa che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

Gli interventi urgenti, individuati dal Direttore dei Lavori, a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti da questi anche a mezzo di ordine verbale o telefonico ed eseguiti dall'Impresa Appaltatrice nei termini brevi, all'uopo ordinati, in rapporto alle necessità dell'intervento, anche in giorni festivi e/o in orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere maggiori compensi.

Le lavorazioni saranno computate a consuntivo secondo le modalità e le indicazioni precisate al successivo art.17.

Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli Ordini di Servizio, si verifichi per più di tre volte anche non consecutive fra loro, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo e incamerando la cauzione.

L'inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato, nonché l'eventuale, seppur minimo, ritardo nell'esecuzione dei lavori disposti, renderà l'affidatario passibile di penale riferita ad ogni singolo intervento da un importo di € 20,00 (euro venti/00) ad € 50,00 (euro cinquanta/00), a seconda della gravità della mancanza accertata.

Tale penale sarà determinata ad insindacabile giudizio della Direzione lavori e sarà trattenuta senza altra formalità o diffida, sul primo provvedimento utile di pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario.

articolo 14 TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I lavori di manutenzione ordinaria sono raggruppati in quattro categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione Lavori secondo quanto di seguito specificato:

- **priorità "01"**: in emergenza - **lavoro immediato**: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica, fax o mail pec, e successivamente confermato con apposito ordine di servizio; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo;
- **priorità "02"**: urgente - **lavoro urgente**: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica, fax o mail pec, e successivamente confermato con apposito ordine di servizio ed iniziato entro le 12 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione;

- **priorità "03"**: ordinario - **lavoro ordinario**: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica, fax o mail pec, e successivamente confermato con apposito ordine di servizio ed iniziato entro le 48 ore dalla data della relativa comunicazione;
- **priorità "04"**: programmato - **lavoro programmato**: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica, fax o mail pec, e successivamente confermato con apposito ordine di servizio e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l'Impresa Appaltatrice, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

La Impresa Appaltatrice designa un referente tecnico al quale la Direzione Lavori della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.

Il referente tecnico dell'Impresa Appaltatrice dovrà contattare quotidianamente la Direzione Lavori per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell'Impresa Appaltatrice, la esecuzione degli stessi.

Inoltre l'Impresa Appaltatrice dovrà:

- **istituire nel territorio di Altamura, oltre che nel luogo della Sede Sociale, un ufficio-recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione di "ordini" durante le ore lavorative, nonché, provvisto di segreteria telefonica, fax e mail PEC, funzionante per le tutte le restanti ore (compreso festivi);**
- **indicare un recapito telefonico per conferire (in casi eccezionali e per eventuali richieste di interventi urgenti ed indifferibili) nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la Stazione Appaltante;**
- **per tutta la durata dell'appalto, far conoscere per iscritto il nominativo di un proprio dipendente di fiducia per il ritiro giornaliero degli ordinativi di lavoro e per disporre con la massima rapidità i lavori urgenti come precedentemente stabilito;**

articolo 15 CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa Appaltatrice aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

L'Impresa Appaltatrice, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Impresa Appaltatrice, in particolare:

- deve eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività didattiche e istituzionali della Stazione Appaltante;
- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica, telematica o verbale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento:

1. ai richiedenti;
 2. agli edifici, alle unità ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi;
 3. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;
 4. all'oggetto degli interventi;
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
 - elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
 - facoltativamente avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm. ed ii., ovvero abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità che, in alternativa, potrà essere rilasciata dall'Impresa Appaltatrice stessa se abilitata;
 - curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante;
 - **nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dei lavori;**
 - mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano diligenti nell'eseguire le proprie mansioni; a tal uopo si precisa che l'Impresa Appaltatrice sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei propri dipendenti e dei suoi operai, ovvero dei danni che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

L'Impresa Appaltatrice dovrà, inoltre:

- organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all'utenza;
- organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che, soprattutto per le urgenze, consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente all'esecuzione o al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando all'Impresa Appaltatrice inadempiente la maggiore spesa sostenuta per la esecuzione o completamento degli stessi e per eventuali danni causati dal ritardo.

articolo 16 **ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE, CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO**

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione, gli stessi saranno accettati dalla Direzione Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nelle relative comunicazioni di esecuzione delle manutenzioni.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa Appaltatrice è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante, oltre all'applicazione della penale prevista dall'articolo 13 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo.

In caso di esito positivo dell'accertamento di vizi di costruzione e/o esecuzione dei lavori, ovvero nei casi di ritardo di consegna degli stessi rispetto al termine fissato dalla Direzione Lavori, la Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente detti lavori redigendo apposito verbale.

L'Impresa Appaltatrice può chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle opere eventualmente già realizzate, successivamente alla loro consegna.

Il conto finale dei lavori sarà compilato entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il collaudo dei lavori e/o il certificato di regolare esecuzione sarà effettuato in conformità all'art.141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e nel rispetto degli articoli da 215 a 238 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

articolo 17 **IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE**

La Stazione Appaltante disporrà il pagamento delle somme dovute all'Impresa Appaltatrice, per lavori regolarmente eseguiti, **con cadenza trimestrale**.

Il pagamento delle fatture avverrà conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.

Qualora i mandati di pagamento emessi dalla Stazione Appaltante vengano pagati con accredito presso Istituti di Credito diversi dall'Istituto Cassiere del Comune di Altamura, le eventuali, relative spese sono a carico dell'Impresa Appaltatrice. Inoltre, ogni pagamento da parte della Stazione Appaltante, è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità legale.

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è stabilito in **€ 446 562,18 (euro quattrocentoquarantaseimilacinquecentosessantadue/18)** incluso oneri della sicurezza diretti (interni alle lavorazioni), oltre I.V.A. al 22%.

Detto importo rappresenta una stima presunta di spesa per le opere di manutenzione in questione, precisando al contempo che lo stesso importo non è assolutamente vincolante per il Comune, ovvero la Stazione Appaltante non è obbligata al pagamento dell'importo complessivo sopraindicato **bensì al solo pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente necessari e disposti dal Direttore dei Lavori, che siano stati eseguiti a regola d'arte dall'Impresa Appaltatrice durante il periodo di vigenza del presente Accordo Quadro.**

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a:

COMUNE DI ALTAMURA
UFFICIO MANUTENZIONE
PIAZZA MUNICIPIO, 17
70022 ALTAMURA (BA)

Inoltre la stessa dovrà essere espressa in lingua italiana e contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

- il codice progressivo di registrazione
- il numero della fattura
- la data di emissione della fattura
- il nome del creditore e relativo codice fiscale
- l'oggetto del servizio
- l'importo totale, al lordo dell'IVA
- la scadenza della fattura
- gli estremi dell'impegno indicato in fattura, il capitolo del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento
- il codice identificativo di gara CIG
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero di conto corrente, CAB, ABI, IBAN ecc.)
- ogni altra indicazione utile.

Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'Accordo Quadro rimarranno, pertanto, nella disponibilità del Comune che non sarà tenuto a corrispondere all'Impresa Appaltatrice alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.

I lavori di manutenzione oggetto dell'Accordo Quadro saranno remunerati di norma a misura, in base a quanto stabilito dall'art.3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, soggetti alla riduzione del ribasso percentuale offerto dall'operatore economico per l'aggiudicazione della procedura di gara ad evidenza pubblica, con esclusione dello stesso ribasso sugli Oneri della Sicurezza Interni alle Lavorazioni nonché sugli Oneri della Sicurezza Speciali di volta in volta opportunamente determinati ai sensi del Decreto Legislativo n.81/08.

I prezzi unitari di aggiudicazione compensano:

- relativamente ai materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata per fornitura, trasporto, dazi ed eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, quant'altro, che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego, a piè di qualunque opera;
- relativamente agli operai ed ai mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e quant'altro per dare il lavoro finito a prefetto regola d'arte;

- relativamente ai noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- relativamente ai lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
- tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'affidatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e negli elenchi prezzi richiamati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli interventi devono essere eseguiti e contabilizzati secondo le ordinarie regole previste dalla normativa sugli appalti e, in particolare, dal Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione allo stesso Codice approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 e dal Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145.

Il Direttore dei Lavori provvederà, pertanto, ad una contabilizzazione specifica ed alla verifica della regolare esecuzione per ciascun intervento, secondo quanto previsto dal citato D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, fermo restando il raggiungimento dell'importo stabilito per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori, con le specificazioni e precisazioni in appresso indicate.

La contabilità finale sarà redatta ai sensi dell'art.198 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 e sarà emessa dalla Direttore dei Lavori entro trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo sarà emesso non oltre tre mesi dalla data indicata al comma precedente fatto salvo quanto disposto dall'art.199 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, per il pagamento della rata a saldo e lo svincolo della garanzia fidejussoria nei termini di Legge, il certificato di regolare esecuzione che avrà carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

La concreta liquidazione delle rate di acconto, dello stato finale e lo svincolo della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori ritenute di garanzia operate sull'importo progressivo degli interventi realizzati nell'Accordo Quadro, sono subordinati all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante e, per essa, del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi di Legge.

Il pagamento delle rate di acconto avverrà entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data emissione dei certificati di pagamento, nel rispetto di quanto all'uopo previsto dal citato D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207.

Il pagamento della rata a saldo avverrà entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data emissione degli atti di contabilità finale, nel rispetto di quanto all'uopo previsto dal D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207.

L'erogazione della rata di saldo è subordinata, così come prescritto dall'art.124, comma 3, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d'importo pari alla rata stessa,

SETTORE LAVORI PUBBLICI

I-II servizio manutenzione edilizia pubblica e scolastica

maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso ex art.141, comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163.

L'Impresa Appaltatrice potrà fornire al Direttore dei Lavori i libri delle misure e l'ulteriore modulistica necessaria per la contabilità e la liquidazione dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro come previsto dal D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, senza onere e spesa a carico del Comune.

articolo 18 **SUBAPPALTI O COTTIMI**

È ammesso il subappalto o il cottimo dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro nei limiti e nei modi consentiti dalla Legge.

L'Impresa Appaltatrice, comunque, resterà ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

articolo 19 **DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'Impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui all'articolo 166 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. A tal uopo si precisa che l'Impresa Appaltatrice è comunque tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

Si precisa, inoltre, che l'Impresa Appaltatrice dovrà farsi carico di ogni assistenza muraria in qualsivoglia condizione di cantiere.

articolo 20 **OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA, TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'Impresa Appaltatrice aggiudicataria dell'appalto è, altresì, tenuta a:

- accordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione Lavori, per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sui luoghi di lavoro;
- scambiare, ove necessario, le informazioni con il Dirigente Scolastico dell'istituto interessato dai lavori e il R.S.P.P. aziendale, per il tramite della Direzione Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavora-

- tivi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, se e quando necessari;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori da attuarsi;
 - disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
 - prestare massima cura affinché tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
 - richiedere, per il tramite della Direzione Lavori, l'autorizzazione del Dirigente Scolastico dell'istituto interessato dai lavori, prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;
 - richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione Lavori, in tutti i casi di impiego temporaneo di utensili, attrezzature o macchine di proprietà della Stazione Appaltante;
 - garantire e mantenere l'integrità degli strumenti di proprietà della Stazione Appaltante;
 - attenersi alle disposizioni che saranno dettate dalla Direzione Lavori nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento delle attività all'interno degli ambienti interessati dai lavori, anche proponendo l'esecuzione dei lavori a più riprese, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti, sospendendo le attività lavorative durante alcune ore della giornata, obbligando il personale dell'Impresa Appaltatrice a percorsi più lunghi e disagiati, ovvero adottando qualsiasi altra soluzione proposta dalla Direzione Lavori che sarà di volta in volta esaminata;
 - osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso della durata dell'Accordo Quadro;
 - adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni;
 - fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - utilizzare, per i lavori oggetto dell'appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto e, se cooperative, anche nei confronti dei singoli soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Impresa Appaltatrice si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa Appaltatrice anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti o receda da esse.

L'Impresa Appaltatrice dovrà trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50% precisando che, qualora l'Affidatario trascuri qualcuno degli adempimenti prescritti dalla normativa, sarà la stessa Amministrazione a provvedere ad adempiervi ponendo tali spese a carico del fondo formato con detta ritenuta, il tutto fatte salve le maggiori responsabilità dell'Affidatario.

articolo 21

OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa Appaltatrice senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nelle voci di cui ai listini prezzi annessi e richiamati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché nell'offerta da essa presentata, dovrà:

- collaborare con i tecnici dell'Ufficio Manutenzione Edilizia Pubblica e Scolastica del Comune di Altamura sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;
- espletare, di sua iniziativa, tutte le pratiche presso gli uffici competenti per denunce, concessioni di permessi, rilascio di autorizzazioni e licenze e quant'altro sia necessario per l'esecuzione ed il completamento dei lavori, e pagare le relative spese e le eventuali sanzioni, comprese quelle per l'eventuale mancanza di qualsivoglia licenza, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi onere e/o responsabilità a suo carico;
- pagare le tasse, i bolli e le imposte presenti e future, inerenti ed attinenti ai lavori oggetto dell'appalto, che la legge non ponga esplicitamente a carico della Stazione Appaltante, nonché tutte le spese di contratto, quietanza, bolli, registrazione, copia, ecc.;
- eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attività in corso, che non dovranno in alcun modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivino per l'esecuzione degli stessi;
- mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all'atto dei lavori, ovvero sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione Lavori ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
- permettere, rinunciando a qualsiasi eccezione, l'accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori, al personale addetto all'esecuzione di altri lavori non compresi nell'appalto o esclusi dal presente Capitolato, che la Stazione Appaltante abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
- pagare multe, ammende o altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell'Impresa Appaltatrice, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo la Stazione Appaltante;
- osservare e far osservare dai propri dipendenti un comportamento rispettoso nei confronti dei rappresentanti e/o dipendenti della Stazione Appaltante;

- procedere alla scarica e/o provvedere all'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato;
- provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
- realizzare qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

articolo 22 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'Impresa Appaltatrice è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori.

È obbligo dell'Impresa Appaltatrice adottare nell'esecuzione dei lavori, nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti, di tutti gli addetti ai lavori, e non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa Appaltatrice, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa Appaltatrice il completo risarcimento dei danni.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e, nell'espletamento dei lavori, dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele possibili necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sull'Impresa Appaltatrice medesima, restandone sollevata la Stazione Appaltante.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa Appaltatrice e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

Entro i 3 giorni precedenti l'inizio dell'appalto l'Impresa Appaltatrice aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

L'Impresa Appaltatrice dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro unico di cui alla Legge 6 agosto 2008, n.133 nonché il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Entro i 3 giorni precedenti l'avvio dell'appalto, l'Impresa Appaltatrice deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza.

Più in generale, l'Impresa Appaltatrice si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cure e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del proprio personale, di terzi ed a evitare danni a persone o

cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando la Stazione Appaltante da ogni qualsivoglia responsabilità.

articolo 23 RISPETTO AMBIENTALE

Al fine di ridurre i fattori di nocimento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, l'Impresa Appaltatrice aggiudicataria, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

1. i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.8, punto 1.8.1 dell'allegato IV al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81;
2. nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano nelle vicinanze, ai sensi dell'articolo 114 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81;
3. nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto, ai sensi dell'articolo 129 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81;
4. il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta, ai sensi dell'articolo 153 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81;
5. le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo;
6. l'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissate dalla Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n.447 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 1991, deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante, sentito il parere del Dirigente Scolastico dell'istituto presso cui si effettuano i lavori;
7. i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale cariatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.135 e ss.mm. ed ii. e nel Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 137 e ss.mm. ed ii.;
8. i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. ed ii., precisando a tal proposito che è assolutamente vietato bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, ferro, ecc..

articolo 24 **PREZZI CONTRATTUALI - LAVORI IMPREVISTI E NUOVI PREZZI - MATERIALI IN GENERE**

Per la valutazione dei lavori “a misura” si terrà conto delle prestazioni lavorative rese, applicando alle relative quantità i corrispondenti prezzi unitari indicati nei listini prezzi richiamati all’art.3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori ed opere interamente finite in ogni parte e consegnate a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte nel presente Capitolato Speciale d’Appalto ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, detti prezzi sono altresì comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.

Nei casi previsti dall’articolo 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si procederà con le modalità ivi indicate alla determinazione dei nuovi prezzi.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’Impresa Appaltatrice.

I materiali, i prodotti ed i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l’Impresa Appaltatrice ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste.

Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

articolo 25 **AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CONTRATTUALI**

L’Amministrazione Comunale potrà affidare, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, lavori di ristrutturazioni, ammodernamento, nuovi impianti, ecc., a condizione che il relativo progetto preveda i prezzi unitari del Bollettino Regionale della Regione Puglia del 18/07/2012 nr. 185 e del listino ARIAP 2° Sem/2013 della provincia di Bari, che l’importo complessivo dei lavori non sia superiore a 100.000 euro e che trattasi di lavori urgenti ed indifferibili tendenti ad utilizzare con immediatezza le strutture pubbliche interessate dai lavori e/o per ottenere economie per la P.A. e sempre che gli stessi siano complementari alle opere ed impianti in manutenzione.

Inoltre l’Amministrazione Comunale si riserva di affidare ad altra ditta Appaltatrice, mediante esperimento di regolare gara d’appalto, lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed ammodernamento afferenti uno o più immobili di cui al presente contratto senza che la ditta Appaltatrice delle opere di manutenzione di cui al presente Accordo Quadro, possa sollevare eccezioni alcune né vantare compenso aggiuntivo di qualsiasi sorta. In tal caso l’A.C. ritornerà nel pieno utilizzo degli immobili interessati dai nuovi lavori.

articolo 26 **NORMATIVA ANTIMAFIA**

L'affidamento dell'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riguardo a alla Legge 31 maggio 1965, n. 575, alla Legge 19 marzo 1990 n. 55, alla Legge 13 agosto 2010, n.136 ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e ss.mm. ed ii..

La stipulazione dell'Accordo Quadro è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative.

articolo 27 **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di Lavori Pubblici.

articolo 28 **RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

articolo 29 **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm. ed ii., sia nei rapporti verso il Comune di Altamura sia nei rapporti con gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune di Altamura ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte del Comune di Altamura sia passivi verso gli Operatori, uno o più **conti correnti bancari o postali**, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., **dedicati** anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm. ed ii., sarà

rilasciata dal rappresentante legale dell'Impresa Appaltatrice entro sette giorni dall'accensione del detto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro sette giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Comune di Altamura gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il codice identificativo gara (CIG). L'appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e ss.mm. ed ii..

articolo 30 **AUTOTUTELA**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare ovvero annullare la presente gara, senza che le Ditte partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine all'aggiudicazione e alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell'offerta.

articolo 31 **EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA**

Pur trattandosi di appalto "a misura", laddove consentito dalla normativa di settore, ovvero in caso di lavorazioni di importi modici e puntuali da non permetterne la contabilizzazione a misura, Il Direttore dei Lavori ha facoltà di contabilizzare dette opere qualificandole come interventi in economia.

Gli interventi in economia verranno contabilizzati secondo quanto previsto dagli articoli 203 e seguenti del D.P.R. n.207/2010.